

Cass. civ. Sez. II, 23 agosto 2018, n. 21353
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Ludovisi 35, presso lo studio dell'avvocato Mario Giuseppe Ridola, che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso, con l'avv. Claudio Petrucci (claudiopetrucci.ordineavvocati Modena.org), e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/3234238 e alla p.e.c. mariogiusepperidola.ordineavvocatiroma.org;

- ricorrente -

contro

V.F., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gaetano Donizetti n. 7, presso lo studio dell'avvocato Pasquale Frisina (pasqualefrisina.ordineavvocatiroma.org), dal quale è rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2457/14 della Corte di appello di Bologna, emessa il 14 novembre 2014 e depositata il 4 dicembre 2014, n. R.G. 118/2015.

Svolgimento del processo

che:

1. Nel corso del giudizio per separazione i coniugi R.L. e V.F. addivenivano ad un accordo per separazione consensuale. Tale accordo prevedeva: a) rinuncia dei coniugi ad ogni reciproco mantenimento; b) affidamento dei figli alla madre con regolamentazione del diritto di visita del padre; c) obbligo del V. di versare alla R. un contributo "ordinario" al mantenimento dei figli nella misura di 258,21 per ciascun figlio; d) rinuncia della R. all'assegnazione della casa familiare con diritto del V. a rientrarne in possesso; e) obbligo del V. di pagare alla Sig.ra R. un'ulteriore somma per il mantenimento dei figli come specifico contributo alle spese locative a cui essi, con la madre, sarebbero andati incontro per effetto della rinuncia alla casa familiare, commisurata in Euro 258,23 fino al ventunesimo anno del figlio Leonardo e in ulteriori 154,94 Euro che le parti avrebbero potuto

ridiscutere dopo tre anni dal rilascio della casa familiare.

2. A distanza di circa tre anni da tale accordo, il Sig. V. agiva davanti al Tribunale di Modena al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo che i figli fossero affidati alternativamente al padre e alla madre per periodi successivi di due mesi ciascuno, durante i quali ognuno di essi li avrebbe autonomamente mantenuti, senza obblighi reciproci di versamento di alcuna somma a titolo di contributo di mantenimento e, quindi, con totale elisione di quanto pattuito tre anni prima.

3. Si costituiva in giudizio la Sig.ra R.. Non si opponeva alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma insisteva per la conferma delle precedenti condizioni economiche. Chiedeva, inoltre l'elevazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli sino a 400 Euro per ognuno con l'aggiunta di ulteriori 600,00 Euro, quale contributo alle spese di abitazione dei figli stessi, a fronte dei circa 415,00 Euro pattuiti in precedenza.

4. Il Tribunale di Modena, con sentenza non definitiva n. 358/2009, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con sentenza definitiva n. 1574/2013, dava atto che non vi era luogo a provvedere sull'affidamento della prole, essendo entrambi i figli divenuti maggiorenni nelle more del processo e che, del pari, non vi era luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, non più utilizzata da svariati anni come abitazione della prole, convivente con la madre in altro immobile condotto in locazione. Stabiliva, quindi a) che il sig. V. versasse alla sig.ra R. la somma di 350,00 Euro mensili per ciascun figlio a titolo di contributo per il mantenimento, a far data dall'1.01.2014 e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie; b) che il Sig. V. versasse alla Sig.ra R. un assegno di divorzio della somma di Euro 500,00 mensili, a far data dall'1.01.2014. Condannava il Sig. V. al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00. La ratio posta alla base della decisione di attribuzione di un assegno ulteriore di 500 Euro mensili veniva indicata nel costo abitativo che la Sig.ra R. si era trovata a sostenere in seguito alla rinuncia all'assegnazione della casa familiare e al venir meno, in ragione del divorzio, dell'efficacia degli accordi di separazione che prevedevano il pagamento a carico del Sig. V. delle somme di Euro 258,23 ed Euro 154,94 a questo titolo.

5. Con ricorso depositato il 15.05.2014, il Sig. V. impugnava la sentenza davanti al Tribunale di Bologna per quanto riguarda il capo relativo all'assegno di divorzio in favore dell'ex moglie, denunciando un vizio di ultrapetizione. Chiedeva, inoltre, che l'assegno di mantenimento in favore dei figli venisse versato direttamente a questi nonché la riforma del capo relativo alle spese in ragione della soccombenza sostanziale della R. nel giudizio di primo grado.

6. Si costituiva in giudizio la Sig.ra R. e chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza circa la corresponsione dell'ulteriore importo mensile di Euro 500,00. Avanzava, inoltre, appello incidentale condizionato chiedendo che il complessivo mantenimento in favore dei figli fosse aumentato rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale in misura tale da tener conto anche del ricordato fabbisogno abitativo o in ulteriore subordine che le venisse riassegnata la casa familiare.

7. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 2457/2014 - in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Sig. V. e accertata la nullità della sentenza n. 1754/2013 del Tribunale di Modena limitatamente alla statuizione del versamento a carico del Sig. V. dell'assegno divorzile - revocava l'assegno divorzile respingendo altresì l'appello incidentale della R.. Rigettava la domanda del V. di poter provvedere al pagamento diretto ai figli dell'assegno di mantenimento. Infine, condannava la sig.ra R. alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza del Tribunale e al pagamento dei due terzi delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, determinati in complessivi Euro 7.204,50.

8. R.L. propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, affidandosi a due motivi: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115, 115 quater, 155 quinquies, ora artt. 337 ter, 337 sexies, 337 septies c.c., in relazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5e6) in ordine al rigetto della domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento a favore dei figli che tenga conto del costo abitativo da essa sostenuto a loro vantaggio dopo la rinuncia dell'assegnazione della casa familiare; b) violazione e falsa applicazione, ai sensi e agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di norme di diritto (artt. 115, 115 quater, 155 quinquies, ora artt. 337 ter, 337 sexies - 337 septies c.c., in relazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 5e6) in ordine alla condanna della ricorrente alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado.

9. Si difende con controricorso Fabrizio V..

Motivi della decisione

che:

9. Il primo motivo di ricorso appare fondato. La decisione della Corte di appello di respingere l'appello

incidentale condizionato appare infatti illogica alla luce della motivazione che valorizza l'accordo intervenuto fra le parti in sede di separazione quanto all'obbligo del V. di versare la somma di Euro 258,23 fino al compimento del ventunesimo anno del secondo figlio L. (avvenuto il (OMISSIS)), a titolo di ulteriore concorso al mantenimento dei figli in relazione all'esigenza della R. di prendere in locazione una abitazione da adibire a residenza familiare per sé e per i figli. Tale contraddizione deriva per un verso dalla erronea qualificazione come assegno divorzile dell'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di 500 Euro, obbligo imposto dal giudice di primo grado quale "controvalore" del canone di locazione cui la R. è tenuta per provvedere alle necessità abitative sue e dei figli non l'acquisizione di una abitazione da adibire a residenza familiare per sé e i figli sino al momento dell'acquisita indipendenza economica di questi ultimi, in seguito alla rinuncia alla assegnazione della pregressa abitazione familiare che aveva costituito l'oggetto di una specifica previsione in sede di separazione consensuale e a cui aveva corrisposto l'imposizione di un versamento mensile aggiuntivo a carico del V..

10. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso mentre il secondo motivo resta assorbito dall' accoglimento del primo motivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

Dispone omettersi, in caso di pubblicazione della presente sentenza, ogni riferimento ai nominativi e ai dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2018